

Roma, 7 gennaio 1999

CIRCOLARE N. 6/1999**OGGETTO: TRIBUTI - RESTITUZIONE DELL'EUROTASSA - CIRCOLARE MIN.FIN. N.265/E SU G.U. N.3 DEL 5.1.1999 - DECRETO DIRETTORIALE 22.12.1998, SU G.U. N.303/98.**

Con la circolare n.265/98 il Ministero delle Finanze ha fornito ai datori di lavoro chiarimenti per la restituzione del 60 per cento dell'importo dell'Eurotassa trattenuta nel 1997 ai dipendenti.

Tranne che per casi particolari (es. recupero del contributo in misura superiore a quello spettante, restituzione del contributo in presenza di piu' sostituti d'imposta, ecc.), le istruzioni ministeriali non aggiungono nella sostanza nulla alle modalita' di rimborso stabilite dal decreto legge n.378/98 e ora confermate dalla legge n.448/98 collegata alla legge finanziaria 1999.

Nella generalita' dei casi i datori di lavoro devono restituire il contributo in sede di conguaglio fiscale di fine anno, da eseguire entro il 28 febbraio 1999, mediante compensazione delle ritenute Irpef a debito del lavoratore. L'importo compensato deve essere indicato nella certificazione unica modello CUD, secondo quanto stabilito dal decreto indicato in oggetto.

Come espressamente previsto dalla normativa, inoltre, e' facolta' dei dipendenti richiedere la restituzione del 60 per cento dell'Eurotassa determinata sugli eventuali redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e versata dai dipendenti stessi nel 1997 in sede di dichiarazione dei redditi. La circolare in esame ha precisato che la richiesta del lavoratore deve contenere il suo impegno a non richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria. Il rimborso da parte del datore di lavoro deve avvenire entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto la richiesta.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.214/98

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 003 DEL 05 01 1999 (FONTE GURITEL).

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 novembre 1998, n. 265/E.

Restituzione del contributo straordinario per l'Europa istituito dall'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378.

Premessa.

L'art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, prevede la restituzione del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente trattenuto dal sostituto d'imposta e/o versato dal contribuente.

A tal fine e' previsto che per i soggetti che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante viene riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998. Per i soggetti diversi da quelli precedentemente indicati, l'importo del contributo spettante e' ammesso in diminuzione dalle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del nuovo sostituto d'imposta.

I titolari di partita IVA possono, invece, recuperare il contributo spettante mediante la compensazione con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.

Per i contribuenti che non rientrano nei casi sopra descritti e' previsto che il recupero del contributo spettante venga effettuato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 1998 ovvero, mancandone le condizioni, mediante apposita istanza di rimborso da inoltrare agli uffici finanziari competenti.

1. Restituzione diretta da parte del sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo.

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, in sede di corresponsione degli emolumenti nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997, hanno trattenuto il contributo straordinario per l'Europa sui redditi di cui all'art. 46 del Tuir e sui redditi assimilati di cui alle lettere a) e d) dell'art. 47 dello stesso testo unico (redditi di lavoro dipendente, tra cui sono compresi le pensioni, compensi di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro e remunerazioni dei sacerdoti della chiesa cattolica), sono tenuti a restituire il 60 per cento di detto contributo ai soggetti cui e' stato trattenuto mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto risultanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno relative ai redditi 1998.

Lo stesso trattamento deve essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti e pensionati e agli altri soggetti sopra indicati che hanno cessato un precedente rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra marzo e novembre 1997 e ne hanno intrapreso un altro, chiedendo al nuovo sostituto il conguaglio progressivo. In tale caso, il sostituto e' tenuto a restituire il 60 per cento del contributo anche con riferimento alle rate trattenute dal precedente sostituto d'imposta.

Si ricorda che le operazioni di conguaglio relative al 1998 devono essere effettuate entro il 28 febbraio 1999; tale termine, peraltro, riguarda soltanto gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che, invece, devono fare riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre 1998 o a quelli corrisposti successivamente alla predetta data e fino al 12 gennaio 1999 (se riferiti all'anno 1998) e alle relative ritenute operate, nonché agli altri redditi di lavoro dipendente e assimilati (ed eventuali ritenute) di cui l'interessato, entro il medesimo 12 di gennaio 1999, chieda eventualmente di tener conto ai fini delle predette operazioni di conguaglio.

Tanto premesso, nel rinviare alla circolare n. 326/E del 1997 per ulteriori chiarimenti in merito all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, si sottolinea che la restituzione dell'ammontare del contributo straordinario per l'Europa deve essere effettuata secondo i termini previsti ordinariamente per il suddetto conguaglio e, quindi, a partire dal mese di dicembre 1998.

Come già precisato, la restituzione del 60 per cento di detto contributo è operata mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto risultanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998. Pertanto, ove l'ammontare delle ritenute d'acconto risultanti dalle operazioni di conguaglio del lavoratore o del pensionato sia insufficiente, la restituzione deve essere effettuata utilizzando l'intero importo delle ritenute risultanti dalle medesime operazioni di conguaglio riferite a tutti i lavoratori dipendenti o pensionati.

Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo delle ritenute risultanti dalle operazioni di conguaglio, il sostituto deve restituire l'importo residuo utilizzando le ritenute d'acconto operate nei periodi di paga successivi, ivi comprese quelle riferite a emolumenti soggetti a tassazione separata (di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), del Tuir quali, ad esempio, arretrati e indennità di fine rapporto), fino ad esaurimento dell'importo da restituire.

In tale ipotesi ed in presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto è tenuto ad effettuare la restituzione con cadenza corrispondente al periodo di paga sulla base di una percentuale uguale per tutti gli amministratori, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo periodo nei confronti di tutti i dipendenti o pensionati (compresi quelli non aventi diritto alla restituzione in sede di conguaglio) e l'ammontare complessivo del contributo da restituire.

La procedura di restituzione sopra descritta avviene in via automatica da parte del sostituto d'imposta e, pertanto, l'interessato non è tenuto a presentare o ad esibire alcuna documentazione.

Va, inoltre, precisato che il sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza fiscale nel 1997 è tenuto a restituire in via automatica, senza alcuna richiesta da parte dell'interessato, sempre nell'ambito delle operazioni di conguaglio relative al 1998, il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa anche con riferimento agli altri redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati, indicati nella dichiarazione dei redditi modello 730 e che il medesimo sostituto ha trattenuto nelle due rate dei mesi di giugno e novembre del 1997 o, in caso di incapacienza, nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo da restituire è il 60 per cento del contributo complessivamente trattenuto, al netto di quanto eventualmente rimborsato per l'assistenza fiscale. Al riguardo si ricorda che l'importo del contributo straordinario per l'Europa complessivamente trattenuto, al netto di quanto eventualmente rimborsato per l'assistenza fiscale, da assumere ai fini del calcolo del contributo da restituire, è riportato nel punto 47 del quadro SA della dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770/98 o Unico/98.

Nel caso in cui il lavoratore o il pensionato nel corso del 1997 ha avuto due o più sostituti d'imposta che hanno trattenuto il contributo straordinario alla fonte, se l'assistenza è stata prestata direttamente da uno dei datori di lavoro (o ente pensionistico), quest'ultimo deve restituire il 60 per cento del contributo dallo stesso trattenuto, anche in relazione all'assistenza fiscale, ma senza tener conto degli importi trattenuti da altri sostituti d'imposta. Questi ultimi importi, infatti, devono essere restituiti, nella misura prestabilita, dagli altri sostituti d'imposta che li hanno trattenuti e con i quali continua a sussistere il rapporto.

Analogamente, se l'assistenza è stata prestata da un Caaf, l'importo del contributo straordinario trattenuto da altri sostituti d'imposta, indicato nel modello 730-4/97, deve essere rimborsato nella misura del 60 per cento dai sostituti che l'hanno trattenuto e non dal sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza fiscale.

2. Restituzione da parte del sostituto d'imposta su istanza dell'interessato.

A norma del comma 3 dell'articolo in commento, i contribuenti hanno altresì la possibilità di richiedere ai propri sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la restituzione del 60% del contributo straordinario per l'Europa:

1) che è stato trattenuto da un precedente sostituto d'imposta con il quale è stato interrotto il rapporto di lavoro;

2) che è stato versato direttamente entro il 15 dicembre 1997 nei casi in cui l'importo del contributo evidenziato nei modelli 101 e/o 201 relativi al 1996 non ha trovato capienza nelle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 e, pertanto, non è stato trattenuto dal sostituto al termine di detto periodo;

3) che è stato versato direttamente nel mese di gennaio 1998, dietro comunicazione del sostituto nei casi di assistenza fiscale, per incapacienza delle retribuzioni o a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro;

4) determinato e versato direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996, modello 740/97, con riferimento agli altri redditi diversi da quelli di lavoro di-

pendente o pensione, compresi i redditi derivanti dall'esercizio di arti o professione e d'impresa.

Nei casi sopra elencati, l'interessato deve presentare al proprio sostituto d'imposta un'apposita istanza, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 378 del 1998, dalla quale risulti:

- l'importo del contributo su cui calcolare il rimborso spettante;
- che l'importo di cui al punto precedente non e' stato restituito da altro sostituto d'imposta;
- che l'importo di cui al punto precedente non e' stato chiesto o non sara' chiesto a rimborso o in compensazione presentando la dichiarazione dei redditi;
- che non e' stata presentata o non sara' presentata istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, si precisa che all'istanza medesima non deve essere allegata alcuna documentazione.

In tutti i casi sopra evidenziati il sostituto d'imposta deve attivare la procedura di restituzione del contributo entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto la suddetta istanza. A tal fine deve diminuire le ritenute relative al periodo di paga in cui effettua la restituzione, ivi comprese quelle relative ad emolumenti soggetti a tassazione separata (di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), del TUIR quali, ad esempio, arretrati e indennita' di fine rapporto) e procedere eventualmente nei periodi di paga successivi fino a concorrenza dell'importo da restituire.

3. Restituzione del contributo straordinario per l'Europa per i contribuenti titolari di partita IVA.

Per i contribuenti titolari di partita IVA, il recupero del contributo deve essere effettuato operando la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Tale modalita' di recupero del contributo si rende applicabile anche se i suddetti contribuenti non erano titolari di partita IVA nel periodo d'imposta in cui hanno pagato il contributo stesso.

4. Restituzione del contributo straordinario per l'Europa in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, non titolari di partita IVA, che hanno versato l'intero importo del contributo dovuto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi modello 740/97 (in quanto, ad esempio, possessori di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), recupereranno il 60 per cento dell'importo versato mediante la diminuzione delle imposte risultanti dal modello Unico 99, ossia dalle imposte dovute a saldo per il 1998 (pertanto non puo' essere ridotto il versamento dell'acconto da effettuare a novembre 1998), nonche', qualora queste risultino insufficienti, dalle imposte dovute a titolo di primo acconto per il 1999. L'eventuale credito che residua dopo tale compensazione puo' essere utilizzato in diminuzione dei successivi versamenti delle imposte ovvero puo' essere chiesto a rimborso; quest'ultima scelta deve essere effettuata nel modello Unico 99.

Il recupero del contributo spettante mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi puo' essere effettuato anche dai contribuenti che non possono ottenerne in tutto o in parte la restituzione con le modalita' precedentemente indicate per il tramite del sostituto d'imposta (ad esempio, a causa della cessazione del rapporto di lavoro).

5. Casi particolari.

5.1. Operazioni straordinarie.

E' appena il caso di ricordare che poiche' a seguito di operazioni straordinarie e situazioni similari (quali fusioni, scissioni, cessioni, affitti e conferimenti, trasferimenti gratuiti di azienda o successioni), non si verifica alcuna interruzione del rapporto di lavoro nei casi di passaggio di dipendenti, il sostituto d'imposta che subentra per effetto di tali operazioni e' tenuto a restituire in via automatica il 60 per cento del contributo straordinario trattenuto dal precedente datore di lavoro indipendentemente da una esplicita richiesta del dipendente.

5.2. Restituzione del contributo a soggetti non residenti.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato che hanno versato il contributo straordinario per l'Europa, possono recuperare il 60 per cento di detto contributo mediante presentazione del modello "Unico 99 non residenti" ovvero, in mancanza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite la predetta apposita istanza di rimborso.

Si precisa, inoltre, che il non residente possessore di redditi di lavoro dipendente o di pensione puo' in ogni caso rivolgersi al proprio sostituto d'imposta per ottenere la restituzione del 60 per cento del contributo trattenuto e/o versato secondo le ordinarie modalita' descritte nei precedenti paragrafi.

5.3. Recupero del contributo restituito in misura superiore a quello spettante.

Come gia' detto precedentemente, il sostituto di imposta e' tenuto a restituire il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa trattenuto nel 1997. Pertanto, qualora il contribuente abbia evidenziato, nella dichiarazione dei redditi modello 740/97, un ammontare di oneri che ha comportato la determinazione di un diverso importo del contributo complessivamente dovuto, inferiore a quello trattenuto dal datore di lavoro e, pertanto, attraverso la dichiarazione stessa abbia computato in diminuzione l'eccedenza di contributo trattenuto, lo stesso contribuente riceverà dal datore di lavoro, con le operazioni di conguaglio, una restituzione di importo maggiore a quella spettante.

In questo caso, il contribuente e' tenuto a versare l'importo restituito in eccedenza dal sostituto che corrisponde al 60 per cento dell'ammontare del contributo utilizzato nella predetta dichiarazione.

ESEMPIO:

l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta nel periodo tra marzo e novembre 1997 e' stato pari a 90 lire;

nel modello 740/97 il contributo effettivamente dovuto dal contribuente risulta pari a lire 20 e l'eccedenza di lire 70 e' stata in tale sede utilizzata;

l'importo che il sostituto d'imposta restituisce deve essere pari a lire 54 (60% di 90);

il contribuente deve restituire lire 42 (il 60% di 70).

Il contribuente che deve restituire tale eccedenza puo' presentare la dichiarazione dei redditi per il 1998, utilizzando il modello Unico 99 o il modello 730/99, ovvero inoltrare apposita richiesta al sostituto d'imposta affinche' ne tenga conto in sede di applicazione delle ritenute d'acconto. In quest'ultimo caso, il sostituto d'imposta provvede a trattenere la predetta somma in un'unica soluzione (eventualmente chiedendone provvista all'interessato nei casi di incapacienza della retribuzione) entro il secondo periodo di paga utile, successivo a quello in cui ha ricevuto la predetta richiesta del contribuente.

5.4. Restituzione del contributo in presenza di piu' sostituti d'imposta.

I contribuenti che intrattengono due o piu' rapporti di lavoro dipendente e/o di pensione con gli stessi sostituti d'imposta che hanno trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, ottengono automaticamente la restituzione dell'importo spettante dai medesimi sostituti d'imposta ciascuno per la parte di propria competenza.

L'importo eventualmente versato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1996 puo' essere dallo stesso contribuente chiesto a rimborso indifferentemente ad uno dei predetti sostituti d'imposta che e' tenuto a provvedere entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto l'apposita richiesta.

Analogamente, lo stesso contribuente si puo' rivolgere ad uno dei sostituti d'imposta per restituire il 60 per cento dell'eccedenza del contributo utilizzata nella dichiarazione dei redditi.

5.5. Ravvedimento operoso.

Il contribuente che ha integrato la dichiarazione dei redditi relativa al 1996, sia modello 730/97 sia modello 740/97, regolarizzando l'omesso o il carente versamento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente dovuto, puo' ovviamente ottenere la restituzione anche del 60 per cento del contributo versato a seguito del ravvedimento operoso. Analogamente, i contribuenti possono ottenere la restituzione del 60 per cento del contributo versato a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997, dell'omesso o carente versamento del contributo straordinario per l'Europa dovuto a titolo di saldo. In questi casi, se il contribuente si avvale del proprio sostituto d'imposta, e' tenuto a presentare l'apposita istanza cui sopra si e' gia' parlato.

Nei casi in cui il detto versamento non e' stato ancora effettuato, il contribuente puo' pagare entro il prossimo 1 dicembre direttamente il 40 per cento della somma dovuta a titolo di contributo. La relativa sanzione rimane, invece, commisurata all'intero importo del contributo, mentre gli interessi saranno calcolati sul 100 per cento del contributo dovuto fino al 3 novembre 1998 e sul 40 per cento per il periodo successivo.

5.6. Eventi eccezionali.

I contribuenti che hanno usufruito del differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 e per i relativi versamenti, possono effettuare il pagamento del contributo straordinario per l'Europa nella misura del 40 per cento di quanto dovuto.

5.7. Restituzione del contributo relativamente a soggetti deceduti.

La restituzione di un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa compete a tutti i contribuenti che ne hanno subito la trattenuta o che lo hanno versato e, quindi, anche ai soggetti deceduti. Con riferimento a cio' si precisa che qualora gli eredi siano obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi 1998 per conto del "de cuius", gli stessi possono computare in diminuzione delle imposte risultanti da tale dichiarazione il 60 per cento del contributo straordinario trattenuto o versato dal contribuente deceduto. In tutti i casi in cui non sussiste obbligo di presentare la dichiarazione in qualita' di erede (esonero o decesso avvenuto prima del 1 gennaio 1998), e per le eventuali eccedenze non compensate, in tutto o in parte, con le imposte risultanti dalla dichiarazione presentata per il deceduto, gli eredi possono ottenere la restituzione del 60 per cento del contributo trattenuto o versato dal contribuente deceduto, presentando apposita istanza di rimborso al competente ufficio finanziario entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

6. Certificazioni dei sostituti d'imposta.

I sostituti d'imposta devono indicare l'importo del contributo restituito o l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD), da consegnare ai percipienti entro il 28 febbraio 1999. Nella stessa certificazione va precisato l'ammontare del credito che sara' rimborsato nei successivi periodi di paga e che, pertanto, non puo' essere computato in diminuzione dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Qualora il sostituto d'imposta effettui rimborsi del contributo nei periodi di paga del 1999 o successivi, computandone l'importo in diminuzione delle ritenute dei periodi stessi, indicazioni analoghe a quelle sopra indicate dovranno essere riportate nelle certificazioni relative a detti periodi d'imposta.

7. Restituzione del contributo straordinario per l'Europa mediante istanza di rimborso.

I contribuenti che non hanno la possibilita' di recuperare il contributo straordinario mediante il sostituto d'imposta o con la dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730), in quanto, ad esempio, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della disposizione in oggetto, pre-

sentare istanza di rimborso al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del proprio domicilio fiscale, ovvero, laddove non sia istituito il Centro di servizio, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate.

8. Effetti sull'attività di controllo e di accertamento.

La disposizione recata dall'art. 1 del decreto-legge in oggetto, esplica effetto anche sull'attività di controllo e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, con riferimento alla quale si precisa quanto segue.

8.1. Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

Nei casi in cui dal controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 (modello 740/97 o 730/97) risulti un omesso o carente versamento del contributo straordinario per l'Europa, l'Amministrazione finanziaria provvederà ad iscrivere a ruolo una somma pari al 40 per cento del contributo o del maggior contributo dovuto. La relativa sanzione sarà commisurata all'intero importo del contributo o del maggiore contributo dovuto, mentre gli interessi saranno calcolati sul 100 per cento del contributo o del maggior contributo dovuto fino al 3 novembre 1998 e sul 40 per cento per il periodo successivo.

8.2. Accertamento.

Qualora in sede di accertamento emerga che non sono stati dichiarati in tutto o in parte i redditi relativi al 1996, gli uffici determineranno la somma dovuta in misura pari al 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa relativo all'imponibile o al maggior imponibile accertato. La relativa sanzione sarà commisurata all'intero importo del contributo o del maggiore contributo accertato, mentre gli interessi saranno calcolati sul 100 per cento del contributo o del maggior contributo accertato fino al 3 novembre 1998 e sul 40 per cento per il periodo successivo.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Le direzioni regionali delle entrate cureranno una capillare informazione circa gli uffici competenti a ricevere le istanze per la restituzione del contributo straordinario per l'Europa.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano